## REGOLAMENTO (CEE) N. 1134/91 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1991

che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prodotti originari dei territori della riva occidentale del Giordano e della fascia di Gaza occupati da Israele, in seguito denominati • territori occupati •, godono di un regime preferenziale per l'accesso al mercato comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3363/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, concernente il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati (¹);

considerando che il regime preferenziale prevede il libero accesso al mercato comunitario per i prodotti industriali, nonché un trattamento tariffario preferenziale per alcuni prodotti agricoli;

considerando che è opportuno prendere misure intese a migliorare rapidamente le condizioni di accesso al mercato della Comunità per i prodotti agricoli originari dei territori occupati; che, a tal fine, occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 3363/86 con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- 1. I prodotti originari dei territori occupati, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative ne misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.
- 2. Per le merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980,

che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (²), e riportate nell'allegato I del presente regolamento, il paragrafo 1 è applicabile soltanto all'elemento fisso dell'imposta riscossa su tali merci all'importazione nella Comunità.

## Articolo 2

Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II, originari dei territori occupati, i dazi doganali all'importazione sono aboliti in due parti uguali, il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993, ed entro il limite dei periodi indicati.

## Articolo 3

- 1. Per le fragole del codice NC 0810 10 90, l'articolo 2 è applicabile entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 200 tonnellate.
- 2. Nell'allegato II viene indicato un quantitativo di riferimento per determinati prodotti.

Se le importazioni di uno di questi prodotti superano il quantitativo di riferimento, il prodotto in questione può essere assoggettato a un contingente tariffario comunitario pari a detto quantitativo di riferimento, qualora i quantitativi importati rischino di creare difficoltà sul mercato comunitario.

3. Per i prodotti elencati nell'allegato II, esclusi quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere fissati quantitativi di riferimento se i quantitativi importati rischiano di creare difficolta sul mercato comunitario.

Successivamente, tali prodotti possono esser assoggettati a contingenti tariffari secondo le stesse modalità indicate nel paragrafo 2.

4. I tassi di riduzione tariffaria indicati nell'allegato II vengono applicati per i quantitativi importati che eccedono i contingenti.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 103.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980. pag. 1.